

N. 00906/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2014, proposto da:

Giuseppe Zamagna, Quinta Casadei, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Mascioli,
con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 30;

contro

Comune di Cesenatico, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea Zavatta, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna,
Strada Maggiore 53;

nei confronti di

Vittorio Foschi non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 19.05.2014 di decadenza del permesso di costruire n. 1 del
9.1.2013, assunto dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di
Cesenatico e riguardante lavori di costruzione di fabbricato residenziale colonico
bifamiliare in via Cesenatico, 37 e 37-a;

nonchè per la dichiarazione
che alla fattispecie in esame si applichi la proroga dei termini di inizio e fine lavori di
cui all'art. 55 L.R. 15/13
nonchè per la condanna
dell'Amministrazione Comunale, in solido con il Dirigente Settore Sviluppo
Territorio, Arch. Vittorio Foschi, al risarcimento del danno ingiusto arrecato o
arrecando ai ricorrenti con il provvedimento impugnato, nelle forme della
reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico, da liquidarsi anche in via
equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesenatico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, comproprietari di un terreno agricolo, avevano ottenuto il permesso di
costruire un fabbricato residenziale colonico bifamiliare con provvedimento del
9.1.2013 del Comune di Cesenatico.

In data 4.1.2014 comunicavano l'inizio dei lavori con affidamento dei lavori ad
impresa appaltatrice, ma tale circostanza veniva contestata all'esito di un sopralluogo
della Polizia Municipale, cosicché il Dirigente Settore Sviluppo Territorio emanava il
provvedimento di decadenza del permesso di costruire, oggetto della presente

impugnazione, sulla base di tre motivi di ricorso.

Il primo denuncia il difetto di motivazione per non aver il Comune allegato al provvedimento di decadenza il verbale di sopralluogo o comunque per non averne riportato il contenuto all'interno dell'atto: tale mancanza ha limitato la possibilità di conoscere la natura della contestazione che ha portato alla decadenza con evidente vulnus del diritto di difesa.

Il secondo lamenta l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento nonché del preavviso del rigetto.

Il terzo eccepisce la violazione dell'art. 55 L.R. 15/2013, poiché non si era tenuto conto del fatto che i termini per l'inizio dei lavori nei territori interessati dal sisma erano stati prorogati di due anni.

Il Comune di Cesenatico si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la motivazione consisteva nel segnalare il mancato inizio dei lavori; il verbale di sopralluogo poteva essere oggetto di accesso per conoscere in base a quale accertamento di fatto il Comune era giunto alla conclusione che sussistesse il presupposto per dichiarare la decadenza del concesso permesso di costruire.

In ogni caso la possibilità di difendersi era garantita dalla eventuale dimostrazione, con elementi di fatto, che i lavori erano realmente iniziati alla data comunicata.

Il secondo motivo non merita accoglimento poiché la decadenza del permesso di costruire è atto dovuto in mancanza di tempestivo inizio dei lavori e quindi la mancata comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 non rileva ai sensi dell'art. 21 octies, secondo comma, L. 241/1990.

Trattandosi poi di procedimento avviato di ufficio non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 10 bis L. 241/1990.

E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso.

L'art. 55, comma 2, L.R. 15/2013 così dispone: "I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati entro la data di pubblicazione della presente legge o già prorogati entro la medesima data, sono prorogati di due anni."

Tale norma è entrata in vigore, a mente dell'art. 61 L.R. 15/2013, il giorno 31.7.2013 quando ormai il permesso di costruire era stato rilasciato.

Ne consegue che i titolari del permesso avevano tre anni per dare inizio ai lavori e, pertanto, il provvedimento di decadenza impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno poiché non ne è stata fornita la prova, dovendosi peraltro ritenere che l'annullamento del provvedimento impugnato abbia natura pienamente satisfattiva dell'interesse economico dei ricorrenti.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)